



AUTORITÀ PORTUALE DI RAVENNA

Via Antico Squero, 31 - 48122 Ravenna

tel. 0544/608811 fax 0544/608888 - C.F. 92033190395

E-mail: info@port.ravenna.it

ORDINANZA N. 4/11

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ PORTUALE

Visto l'articolo 8, comma 3, lettera i) e l'articolo 16, comma 7, della Legge 28 gennaio 1994 n. 84, i quali attribuiscono al Presidente dell'Autorità Portuale la competenza a determinare, sentita la Commissione Consultiva Locale, il numero massimo delle autorizzazioni, di cui al comma 3 dello stesso articolo 16, all'esercizio di impresa portuale e di impresa di servizi per conto proprio e di terzi;

visto il Decreto Ministeriale 31 marzo 1995, n.585, ed in particolare l'articolo 5, comma 1, laddove stabilisce che detto numero, relativamente alle autorizzazioni all'esercizio di operazioni portuali, è stabilito annualmente in misura "pari al massimo consentito dalle caratteristiche di ciascuno scalo, tenuto conto della capacità operativa e delle funzioni dello scalo medesimo, nonché dell'organizzazione e dell'efficienza dei servizi e delle infrastrutture stradali e ferroviarie di collegamento con l'entroterra, assicurando la più ampia concorrenza";

visto il regolamento amministrativo delle operazioni e dei servizi portuali, emanato con la predetta ordinanza n.9 del 21 dicembre 2001 e come modificato con ordinanza n. 6 del 29 ottobre 2002, nel quale si è stabilito, all'articolo 4, che "il Presidente, sentita la Commissione, determina e affigge sull'albo dell'Autorità Portuale il numero massimo, per l'anno successivo, delle autorizzazioni all'esercizio

- delle Operazioni portuali, stabilendo quante per l'esclusivo Conto proprio, in eventuale modifica dell'allegato I al presente regolamento,
- delle singole tipologie di Servizi portuali, in eventuale modifica dell'allegato II al presente regolamento.

La valutazione è effettuata tenendo conto, relativamente alle autorizzazioni per Operazioni portuali, della capacità operativa e delle funzioni del porto di Ravenna, nonché dell'organizzazione e dell'efficienza dei servizi e delle infrastrutture stradali e ferroviarie di collegamento con l'entroterra e, per tutte le autorizzazioni, della necessità di assicurare la più ampia concorrenza. Il numero massimo delle autorizzazioni per l'esercizio di Servizi portuali per Conto proprio è pari al numero delle Imprese portuali. Il numero massimo può essere variato in aumento anche in corso d'anno nel caso di stipula di Accordi o, per i soli Servizi portuali, sulla base di nuove esigenze dettate dall'operatività del porto e delle Imprese portuali o dal lavoro portuale. Inoltre il Presidente, sentita anche in questo caso la Commissione, può variare in corso d'anno il numero massimo delle autorizzazioni all'esercizio di Operazioni portuali qualora si realizzino nuove iniziative riguardanti in particolare nuovi traffici portuali.";

visto che con ordinanza n. 5 del 26 ottobre 2010 è stato così stabilito il numero massimo di autorizzazioni al carico, allo scarico, al trasbordo, al deposito, al movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale nel porto di Ravenna, per l'anno 2011:

- N. 5 autorizzazioni all'esercizio di operazioni portuali per l'esclusivo conto proprio (il provvedimento consente all'impresa autorizzata di svolgere le operazioni portuali relative alle merci e al materiale di cui essa stessa dispone o è destinataria);
- N. 18 autorizzazioni all'esercizio di operazioni portuali per conto proprio o di terzi (il provvedimento consente all'impresa autorizzata di svolgere operazioni portuali per chiunque ne faccia richiesta oltretutto per conto proprio);
- N. 1 autorizzazione all'esercizio di operazioni portuali per conto proprio e di terzi relativamente ai mezzi al seguito di navi traghetto e passeggeri (il provvedimento consente all'impresa autorizzata di svolgere operazioni portuali alla banchine sul lato Ovest di Largo Trattaroli per chiunque ne faccia richiesta oltretutto per conto proprio);

visto che con ordinanza n. 5 del 26 ottobre 2010 è stato così stabilito il numero massimo di autorizzazioni allo svolgimento di servizi portuali per conto terzi nel porto di Ravenna, per l'anno 2011:

servizi connessi a controllo/selezione merce/contenitori

- N. 3 per Controllo/selezione del maturo su prodotti deperibili;
- N. 3 per Spunta finalizzata al rilevamento cubaggi, essenze e calibri di tronchi;
- N. 3 per Controllo dello stato dei contenitori vuoti per l'invio a riparazione;

servizi connessi alla movimentazione merce/materiali

- N. 3 per Manovra vagoni ferroviari sottobordo;
- N. 3 per Portabagagli;

servizi connessi alla sistemazione merce/materiali

- N. 3 per Fardaggi con operazioni di saldatura metallica o carpenteria;
- N. 3 per Riparazione colli e imballaggi e recupero della merce relativa;

servizi connessi all'esclusione di conseguenze indesiderate dal ciclo operativo

- N. 3 per Eliminazione residui delle operazioni portuali;
- N. 3 per Bonifica sostanze pericolose;

Il numero massimo relativo alle autorizzazioni per l'esclusivo conto proprio è pari al numero delle imprese autorizzate all'esercizio di operazioni portuali;

viste le risultanze sulla capacità operativa e le funzioni dello scalo, nonché sull'efficienza dei servizi offerti e delle infrastrutture intermodali esistenti ed in fase di realizzazione nel Porto di Ravenna, del gruppo di lavoro designato dalla Commissione Consultiva Locale ed esposte nella riunione del 14 maggio 1996 di quest'ultima;

viste le risultanze delle riunioni della Commissione Consultiva Locale relativamente all'esame delle caratteristiche dello scalo ravennate tenutesi in data 17 dicembre 1996, 11 dicembre 1997, 15 dicembre 1998, 13 dicembre 1999, 20 dicembre 2000, 13 dicembre 2001, 28 ottobre 2002, 2 ottobre 2003, 6 settembre 2004, 12 ottobre 2005, 11 maggio 2006, 23 ottobre 2006, 23 ottobre 2007, 27 ottobre 2008, 10 novembre 2009 e 22 ottobre 2010;

vista la potenziale offerta di operazioni portuali da parte di una pluralità di imprese in ogni distinto segmento merceologico trattato nello scalo;

vista la potenziale offerta di servizi portuali da parte di una pluralità di imprese per ogni distinta tipologia individuata o, nel caso di unico fornitore, la possibilità di accoglimento di nuove domande di soggetti interessati allo stesso segmento, stante il mancato rilascio del numero massimo di autorizzazioni previsto;

visto il rilascio delle seguenti autorizzazioni all'esercizio di operazioni portuali:

- n. 1 autorizzazione all'esercizio di operazioni portuali per l'esclusivo conto proprio, ad impresa non concessionaria, con scadenza il 31 dicembre 2011;
- n. 1 autorizzazione all'esercizio di operazioni portuali per conto proprio e di terzi, ad impresa non concessionaria, con scadenza 31 dicembre 2011;
- n. 2 autorizzazioni all'esercizio di operazioni portuali per conto proprio e di terzi, ad imprese non concessionarie, con scadenza 31 dicembre 2014;
- n. 1 autorizzazione all'esercizio di operazioni portuali, per conto proprio e di terzi, ad impresa concessionaria ai sensi dell'articolo 18 della predetta L.84/94 a seguito di emissione di atto formale, con scadenza 31 dicembre 2015;
- n. 7 autorizzazioni all'esercizio di operazioni portuali, per conto proprio e di terzi, ad imprese concessionarie ai sensi dell'articolo 18 della predetta L.84/94 a seguito di emissione di atto formale, con scadenza 31 dicembre 2018;
- n. 1 autorizzazione all'esercizio di operazioni portuali, per l'esclusivo conto proprio, ad impresa concessionaria ai sensi dell'articolo 18 della predetta L. 84/94 a seguito di emissione di atto formale con scadenza 31 dicembre 2019;
- n. 1 autorizzazione all'esercizio di operazioni portuali, per conto proprio e di terzi, ad impresa concessionaria ai sensi dell'articolo 18 della predetta L.84/94 a seguito di emissione di atto formale, con scadenza 31 dicembre 2020;
- n. 2 all'esercizio di operazioni portuali per l'esclusivo conto proprio, ad imprese concessionarie ai sensi dell'art. 18 della predetta L. 84/94 a seguito di emissione di atto formale, con scadenza 31 dicembre 2022;
- n. 4 autorizzazioni all'esercizio di operazioni portuali, per conto proprio e di terzi, ad imprese concessionarie ai sensi dell'articolo 18 della predetta L.84/94 a seguito di emissione di atto formale, con scadenza 31 dicembre 2023;
- n. 1 autorizzazione all'esercizio di operazioni portuali, per l'esclusivo conto proprio, ad impresa concessionaria ai sensi dell'articolo 18 della predetta L. 84/94 a seguito di emissione di atto formale con scadenza 31 dicembre 2023;
- n. 1 autorizzazione all'esercizio di operazioni portuali per conto proprio e di terzi, ad impresa concessionaria ai sensi dell'articolo 18 della predetta L. 84/94 a seguito di emissione di atto formale, con scadenza 31 dicembre 2026;

visto il rilascio delle seguenti autorizzazioni all'esercizio di servizi portuali:

connessi a controllo/selezione merce/contenitori

- Controllo/selezione del maturo su prodotti deperibili (n. 1 per conto terzi e n. 1 per conto proprio)
- Spunta finalizzata al rilevamento cubaggi, essenze e calibri di tronchi (n. 1 per conto terzi e n. 4 per conto proprio)
- Controllo dello stato dei contenitori vuoti per l'invio a riparazione (n. 5 per conto proprio)

connessi alla movimentazione merce/materiali

- Manovra vagoni ferroviari sottobordo (n. 1 per conto terzi e n. 3 per conto proprio)
- Portabagagli (n. 2 per conto terzi e n. 2 per conto proprio)

connessi alla sistemazione merce/materiali

- Fardaggi con operazioni di saldatura metallica o carpenteria (n. 5 per conto proprio)
- Riparazione colli e imballaggi e recupero della merce relativa (n. 1 per conto terzi e n. 9 per conto proprio)

connessi all'esclusione di conseguenze indesiderate dal ciclo operativo

- Eliminazione residui delle operazioni portuali (n. 2 per conto terzi e n. 18 per conto proprio)
- Bonifica sostanze pericolose (n. 1 per conto terzi e n.1 per conto proprio);

visto, per i motivi sopra meglio evidenziati, il rispetto dell'esigenza di assicurare comunque la più ampia concorrenza;

visto il parere favorevole, espresso dalla Commissione Consultiva Locale nella riunione del 27 ottobre 2011 alla luce delle motivazioni sopra meglio viste, a mantenere inalterato per l'anno 2012 il numero massimo delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni portuali e delle singole tipologie di servizi portuali già stabiliti per l'anno 2011;

vista l'ordinanza n. 8 del 31 luglio 1997 e successive modifiche ed integrazioni di questa Autorità Portuale che regolamenta lo svolgimento delle operazioni portuali;

ritenuto opportuno per le ragioni dianzi esposte mantenere per l'anno 2012 il numero massimo di autorizzazioni all'esercizio delle operazioni portuali e delle singole tipologie di servizi portuali già stabiliti per l'anno 2011;

ritenuto opportuno aggiornare il Regolamento amministrativo delle operazioni e dei servizi portuali alle modifiche dei disposti più sopra richiamati,

ORDINA

- è confermato per l'anno 2012 il numero massimo delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni portuali e delle singole tipologie di servizi portuali già stabiliti per l'anno 2011 e meglio individuato nell'allegato I e II alla presente ordinanza che sostituiscono i corrispondenti allegati al Regolamento amministrativo delle operazioni e dei servizi portuali, approvato con ordinanza n. 9 del 21 dicembre 2001 e successive modifiche ed integrazioni.

La presente ordinanza entra in vigore alle ore 00.01 del 31 ottobre 2011. Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare le disposizioni della presente ordinanza. I contravventori saranno perseguiti ai sensi di legge.

Ravenna, 27 ottobre 2011

Il Presidente
Giuseppe Parrello

Allegato I – OPERAZIONI PORTUALI

Si tratta delle autorizzazioni al carico, allo scarico, al trasbordo, al deposito, al movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale nel porto di Ravenna.

Numero massimo:

- N. 5 autorizzazioni all'esercizio di operazioni portuali per l'esclusivo conto proprio (il provvedimento consente all'impresa autorizzata di svolgere le operazioni portuali relative alle merci e al materiale di cui essa stessa dispone o è destinataria);
- N. 18 autorizzazioni all'esercizio di operazioni portuali per conto proprio o di terzi (il provvedimento consente all'impresa autorizzata di svolgere operazioni portuali per chiunque ne faccia richiesta oltretutto per conto proprio);
- N. 1 autorizzazione all'esercizio di operazioni portuali per conto proprio e di terzi relativamente ai mezzi al seguito di navi traghetto e passeggeri (il provvedimento consente all'impresa autorizzata di svolgere operazioni portuali alla banchine sul lato Ovest di Largo Trattaroli per chiunque ne faccia richiesta oltretutto per conto proprio).

Allegato II – SERVIZI PORTUALI

Si tratta delle autorizzazioni allo svolgimento di uno o più dei servizi di seguito individuati nel porto di Ravenna (conto terzi) su richiesta di qualunque impresa autorizzata allo svolgimento di operazioni portuali e, nel solo caso di queste ultime imprese, delle autorizzazioni allo svolgimento diretto dei predetti servizi portuali (conto proprio) specialistici, complementari e accessori all'intero ciclo delle operazioni portuali da loro stesse fornito.

Numero massimo allo svolgimento per conto terzi:

servizi connessi a controllo/selezione merce/contenitori

- N. 3 per Controllo/selezione del maturo su prodotti deperibili;
- N. 3 per Spunta finalizzata al rilevamento cubaggi, essenze e calibri di tronchi;
- N. 3 per Controllo dello stato dei contenitori vuoti per l'invio a riparazione;

servizi connessi alla movimentazione merce/materiali

- N. 3 per Manovra vagoni ferroviari sottobordo;
- N. 3 per Portabagagli;

servizi connessi alla sistemazione merce/materiali

- N. 3 per Fardaggi con operazioni di saldatura metallica o carpenteria;
- N. 3 per Riparazione colli e imballaggi e recupero della merce relativa;

servizi connessi all'esclusione di conseguenze indesiderate dal ciclo operativo

- N. 3 per Eliminazione residui delle operazioni portuali;
- N. 3 per Bonifica sostanze pericolose;

Il numero massimo relativo alle autorizzazioni per l'esclusivo conto proprio è pari al numero delle imprese autorizzate all'esercizio di operazioni portuali.